



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
Provincia di Torino

SEGRETARIO GENERALE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO

N. 53 / 2020

SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI - SEGRETERIA DEL SINDACO ED  
ORGANI POLITICI

---

**OGGETTO:** REVOCA ORDINANZA N. 1/2020 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL  
CIMITERO - DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO.

---

L'anno 2020 addì 05 del mese di Maggio

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 1/2020 DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO - DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dato atto che con nota Protocollo n. 16419/2019 – Area II – della Prefettura di Torino (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/12/2019 – protocollo n. 33617/2019), è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente il Vice Prefetto Dr. Paolo Accardi, cui sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Dato atto che con nota Protocollo n. 16419/2019 – Area II – della Prefettura di Torino (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/12/2019 – protocollo n. 33617/2019), è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente il Vice Prefetto Dr. Paolo Accardi, cui sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

Visto il D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che al comma 1 dell'art. 51 dispone: "La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero";

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6 "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e il DPCM del 23/02/2020 "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1 marzo 2020 contenente misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, nonché misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conferimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4/03/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del

31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la propria ordinanza n. 1 del 20/03/2020 con la quale veniva disposta la chiusura del Cimitero Comunale per effetto delle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 26/04/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni sono in vigore a far data dal 4 maggio 2020;

Considerato che con il D.P.C.M. 26/04/2020 il Governo ha dettato le nuove misure della c.d. "Fase 2", avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese;

Vista, in particolare, la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del precitato D.P.C.M. che rende nuovamente possibile l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, stabilendo che lo stesso è condizionato "al rigoroso rispetto di quanto previsto alla lettera d)" vale a dire al divieto di assembramento, "nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera (...); .

Vista, inoltre, la lettera i) dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. citato che recita: "... sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Ritenuto, in base al combinato disposto delle due norme da ultimo citate, e nello spirito della ratio che le sottende, di revocare la propria ordinanza n. 1/2020 di chiusura totale del cimitero disponendo il ripristino degli orari di apertura nel rispetto di quanto segue:

- 1) è vietata ogni forma di assembramento tra persone;
- 2) è fatto obbligo a quanti accedono ai cimiteri di indossare la mascherina protettiva e di utilizzare guanti per le operazioni di pulizia e riordino alle tombe dei familiari;
- 3) deve essere assicurato il rispetto rigoroso della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 4) alle cerimonie funebri è ammessa l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I partecipanti dovranno evitare cortei di accompagnamento del feretro, non dovranno trattenersi nel cimitero oltre i tempi necessari alla tumulazione o al seppellimento e, nell'allontanarsi, dovranno evitare assembramenti;
- 5) gli ingressi saranno contingentati, in assenza di cerimonie funebri (per le quali è ammessa al massimo la presenza di quindici persone), a non più di trenta (30) persone, dando facoltà alla Polizia Locale di disporre l'allontanamento di visitatori raggiunto tale limite, così come la chiusura del cimitero;
- 6) la Polizia Locale, per i compiti di cui al n. 5) potrà avvalersi della collaborazione di Associazioni di Volontariato.

Per quanto sopra

**DISPONE**

1) La revoca della propria ordinanza n. 1/2020 e la contestuale riapertura del cimitero comunale da mercoledì 6 maggio 2020 prevedendo il ripristino degli ordinari orari di apertura, nel rispetto di quanto segue:

- a) è vietata ogni forma di assembramento tra persone;
- b) è fatto obbligo a quanti accedono al cimitero di indossare la mascherina protettiva e di utilizzare guanti per le operazioni di pulizia e riordino delle tombe dei familiari;
- c) deve essere assicurato il rispetto rigoroso della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- d) alle cerimonie funebri è ammessa l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I partecipanti dovranno evitare cortei di accompagnamento del feretro, non dovranno trattenersi nel cimitero oltre i tempi necessari alla tumulazione o al seppellimento e, nell'allontanarsi, dovranno evitare assembramenti;
- e) in caso di esequie potrà essere richiesto l'allontanamento di eventuali visitatori per garantire ai congiunti del defunto, fino ad un massimo di quindici (15) persone, di presenziare alla cerimonia;
- f) gli ingressi saranno contingentati a non più di trenta (30) persone: è data facoltà alla Polizia Locale di disporre l'allontanamento di visitatori raggiunto tale limite, così come la chiusura del cimitero;

#### DEMANDA

alla Polizia Locale l'attuazione, per quanto di competenza, del presente provvedimento.

La Polizia Locale potrà avvalersi della collaborazione di Associazioni di Volontariato.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, venga pubblicata sul sito del Comune di Invorio. La presente è trasmessa:

- alla Prefettura - U.T.G. di Torino;
- alla Stazione Locale dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
dott. Paolo Accardi  
firmato digitalmente